

Allegato A)

REQUISITI STRUTTURALI – SPAZIALI E GESTIONALI RICHIESTI AI FINI DELL’INSERIMENTO NELL’ELENCO TENUTO DA ASP DEI SOGGETTI QUALIFICATI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI, NEOMAGGIORENNI E MADRI CON BAMBINI E/O DI PROGETTI E ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA MINORI

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto dell’avviso pubblico è il servizio di accoglienza in comunità, in regime residenziale, di minori, di gestanti o madri anche minorenni e giovani adulti neomaggiorenni.

Le tipologie si distinguono in relazione alle seguenti variabili:

- **Sesso:** Maschile/femminile;

- **Fasce di età:**

0-6 anni

6-12 anni

12-15 anni

15-18 anni

18-21 anni

Gestanti o madri anche minorenni con figli.

Si distinguono le seguenti tipologie di strutture:

strutture di tipo familiare

- comunità familiare

- comunità casa-famiglia multiutenza (di seguito denominata comunità casa-famiglia);

strutture educative

- comunità educativa residenziale

- comunità educativo-integrata

strutture di pronta accoglienza

- comunità di pronta accoglienza

strutture per l' autonomia

- gruppo appartamento

- comunità per l'autonomia

strutture per gestanti e per madre con bambino

- comunità per gestanti e per madre con bambino.

In particolare ASP utilizza:

- comunità di pronta accoglienza rivolta a minorenni, anche MSNA, tra i 6 e i 17 anni, maschi e femmine, individuati dalle Forze dell'Ordine e/o dai Servizi Sociali territoriali, in situazione di emergenza, che devono essere collocati con estrema urgenza fuori famiglia o in protezione. Tale tipologia di comunità è orientata a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare l'intervento più favorevole per il minore; la capacità ricettiva (12 minori max) può essere variata temporaneamente in casi di motivata emergenza (DGR 11 settembre 2014 N.1490);

- comunità per gestanti e per madre con bambino n. 10 posti;

- strutture di tipo familiare n. 10 posti;

- comunità educativa residenziale n. 20 posti e comunità educativo-integrata n. 5 posti;

- servizio di accompagnamento all'autonomia per giovani adulti neomaggiorenni (almeno 4 ragazzi di norma in età compresa fra i 18 e i 21 anni, fino ad un massimo di 6 ospiti);

ASP mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi affidati come meglio indicato nei successivi specifici articoli.

ART. 2 - CONTESTUALIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

L'approccio metodologico da applicare nella realizzazione delle azioni previste, anche in riferimento alla letteratura di settore, deve tenere conto delle normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» articoli n. 1 e seguenti nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile". Tali dettami normativi sanciscono il diritto del minore ad essere allevato ed accudito nell'ambito della propria famiglia e l'opportunità che siano mantenuti rapporti con la stessa famiglia d'origine, qualora il minore debba essere collocato in altra famiglia o struttura socio-educativa. Assegnano, inoltre, al servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e su disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, il compito di agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture e servizi;

- Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", con particolare riferimento alla promozione dei

diritti, della qualità della vita e dello sviluppo psico-fisico dei minori, alla realizzazione individuale ed alla socializzazione dei bambini e degli adolescenti, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva, affidataria;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”;
- Delibera di Giunta 1 marzo 2000 n. 564 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della l.r. n. 34/98”;
- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- Deliberazione di Giunta 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” e successive deroghe temporanee (DGR n° 1490 del'11 settembre 2014);
- Deliberazione di Giunta 13 maggio 2013, n. 590 “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza”;
- Deliberazione di Giunta 18 novembre 2013, n. 1677 “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso”;
- Deliberazione di Giunta 14 luglio 2014, n. 1102 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”;
- D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

- Atto n.1402 del 28.2.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Adozione da parte della Conferenza Stato – Regioni dei criteri relativi agli standard minimi delle comunità di tipo familiare per i minori privi di ambiente familiare idoneo”;
- III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (PNI) – dicembre 2010 – pubblicato in G.U. 9/5/2011. Pur essendo di fatto già scaduto, in assenza di un nuovo PNI, è utile ricordare quanto in tale contesto veniva assunto quale impegno formale:

AZIONE A 10 – INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

Tipologia azione: Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome

Obiettivo: rafforzare la qualità delle strutture residenziali ai fini educativi, tutelari e riparativi per bambini ed adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, potenziando le capacità di ascolto e protezione degli educatori, le capacità di integrazione tra la comunità e la rete territoriale per l’inserimento, per il trattamento del minore e della famiglia, per i progetti di dimissione e stimolando un’integrazione specifica con i servizi territoriali rispetto al lavoro di valutazione e sostegno della famiglia d’origine.

- IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva bozza approvata dall’osservatorio nazionale infanzia ed adolescenza in data 28 luglio 2015 che prevede di:
 - a) valorizzare i principi di qualità ed appropriatezza degli interventi per i minorenni allontanati dalla propria famiglia;
 - b) creare un sistema stabile di monitoraggio dei minorenni collocati in comunità di accoglienza;
 - c) riordinare le tipologie delle comunità di accoglienza che accolgono minorenni e individuare requisiti di livello nazionale;

Art. 3 - FINALITA' ED OBIETTIVI

Finalità dell’inserimento residenziale

Garantire ai minori un ambiente idoneo alla loro crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse e per i quali non sia possibile un idoneo affidamento familiare. L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice

valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario. Le attività oggetto di gara si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate da ASP sotto la cui vigilanza si svolgono.

Obiettivi della comunità residenziale sono:

- Incrementare l'efficacia degli interventi nelle comunità per incidere rapidamente sul disagio del minore, concordare con i servizi la possibilità/opportunità di effettuare interventi di sostegno nei confronti dei genitori o di contrasto a loro interventi od altro;
- Assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente;
- Contenere la ricettività massima delle strutture per consentire un rapporto personalizzato e l'instaurarsi di un clima familiare;
- Assicurare la pronta accoglienza sia da strutture specifiche, sia da posti eventualmente riservati a questo scopo all'interno di altre tipologie di comunità. Se il minore accolto è straniero, la comunità gestisce, in accordo con i servizi territoriali di riferimento, l'accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose;
- Collaborare con i servizi socio-sanitari nella cura del disagio del minore e nella cura dei legami con la famiglia d'origine, qualora possibile.

Obiettivi del servizio di accompagnamento all'autonomia

- a) favorire un ambiente comunitario idoneo alla crescita personale e sociale delle persone inserite;
- b) favorire i processi di autonomia e implementare le capacità organizzative e di conciliazione dei tempi di vita/lavoro;
- c) incentivare le attività di socializzazione e di utilizzo delle reti sociali istituzionali e non, al fine di aumentare le capacità di integrazione sociale e le opportunità relazionali degli ospiti;
- d) progettare un percorso di autonomia con gli ospiti che analizzi gli eventuali motivi di ostacolo al reperimento di attività lavorative e opportunità abitative.

Le comunità:

- Perseguono obiettivi e adottano metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti de minore o del neomaggiorenne sull'ascolto e partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda, qualora possibile;
- Favoriscono relazioni significative tra i ragazzi e tra esse e i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato positivo;
- Favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente sul territorio.

Inoltre collaborano con il Servizio minori di ASP:

- Nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-integrato con il progetto quadro del servizio;
- Nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine;
- Nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento, o in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con il servizio minori di ASP alla realizzazione di un percorso del minore verso l'autonomia;
- Nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

ART. 4 - PERSONALE

Per tutte le tipologie di servizi a gara si farà riferimento alla direttiva regionale 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e ss.mm. Per una maggiore garanzia dei bambini e dei ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto devono essere in possesso, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", delle qualità morali di seguito indicate:

- a) insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno⁰ per delitti non colposi. L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali.

Le qualità morali possedute sono attestate dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa". Agli effetti della dichiarazione suddetta si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell'adulto accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per l'autonomia) dovranno possedere un'esperienza documentabile nell'ambito delle attività richieste, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell'accoglienza che sarà così articolato:

- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le famiglie affidatarie, o comunque promossi o coordinati dalle Province;
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo. Esso è svolto dai servizi pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per svolgere l'esperienza della comunità;
- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità (l'accesso a tale tranches formativa avviene a seguito dell'esito positivo del percorso di conoscenza);
- n. 10 incontri di informazione e osservazione – presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la figura di adulto accogliente – per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da successiva rielaborazione documentata. Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento complessivo del percorso.

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiari o casa famiglia entro la data di pubblicazione della direttiva 1904/11, restano validi i requisiti di adulto accogliente acquisiti in base alle norme previgenti.

Gli operatori devono lavorare in équipe.

a) Equipe

L'équipe delle comunità deve essere formata per almeno 2/3 da personale educativo in possesso dei titoli di studio sotto richiamati, seguiti dai corsi ove previsti (punto a1).

a1) In ordine alla figura dell'Educatore, è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del DM 10 febbraio 1984 e del DM 8 ottobre 1998, n. 520;
2. diploma universitario di educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione;
3. attestato regionale di qualifica professionale rilasciato ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS.
4. diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l'attività di educatore nei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari;
5. Attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000;
6. Diploma di laurea ad indirizzo sociologico od umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di 120 ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;
7. Diplomi di laurea equipollenti.

Per le figure che hanno prestato servizio entro la data di pubblicazione della DGR 1904/11 (29 dicembre 2011) restano validi i titoli acquisiti in base alle norme previgenti.

Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati o autorizzati ai sensi ai sensi degli art. 33 e 34 della LR 12/2004 o da normative di altre regioni.

a2) il personale in possesso delle lauree richiamate al punto 6) può compiere il percorso formativo aggiuntivo entro 24 mesi dal 31/12/2011 o dalla data della successiva assunzione. Lo svolgimento completo del percorso formativo consente a questo personale di essere considerato nella quota di cui al punto a1);

a3) una parte dell'équipe, non superiore ad un terzo, può essere formata da personale che, per le sue caratteristiche di formazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi.

Tale personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore e compiere un percorso formativo aggiuntivo di almeno centoventi ore su tematiche psicologiche ed educative inerenti l'infanzia e la famiglia, nonché sull'esperienza di comunità, entro 24 mesi dalla data di assunzione. Lo svolgimento del percorso formativo non consente a questo personale di essere considerato nella quota di personale di cui al punto a1). Si richiama la tabella di cui alla DGR 1106/2014 paragrafo 2.2.2. Il personale in servizio al 31/12/2011 da almeno 24 mesi in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado per essere computabile nel numero minimo di educatori di cui al punto a1) deve aver svolto entro 24 mesi dall'entrata in vigore della DGR 1904/11, corsi di formazione su tematiche psicologiche ed educative

inerenti l'infanzia e la famiglia, nonché sull'esperienza dei comunità della durata complessiva di 200 ore.

Si chiede di indicare l'organico degli educatori che si intendono impiegare per la gestione della struttura e attestazione, a **firma del legale rappresentante**, del possesso da parte degli stessi di almeno uno dei requisiti previsti per il personale educativo dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii. oltre che attestazione del possesso da parte di tutti gli adulti che a vario titolo operano nella struttura delle qualità morali previste dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii. Il legale rappresentante dovrà impegnarsi a comunicare ad ASP ogni aggiornamento dell'organico successivo alla presentazione della documentazione.

b) Responsabile/Coordinatore

Il personale impegnato nelle comunità oggetto del presente appalto con funzione di Responsabile/coordinatore della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore ed avere un'esperienza precedente di lavoro in comunità di almeno tre anni. Il responsabile rappresenta la comunità verso l'esterno. Inoltre coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con ASP, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti.

Allegare curriculum del responsabile/Coordinatore della Struttura firmato e datato dallo stesso, da cui si evinca, in particolar modo, il possesso dei titoli richiesti all'educatore previsti dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii.

c) Formazione permanente

I soggetti gestori hanno l'obbligo di provvedere all'aggiornamento ed alla formazione permanente degli operatori impiegati per la gestione del Servizio, sulla base di una programmazione formativa, concordata con ASP. La stessa dovrà non essere inferiore a n. 20 ore annuali per operatore e sarà a totale carico dell'Aggiudicataria stessa. Tali momenti formativi dovranno essere effettuati al di fuori degli orari di servizio e comunicati ad ASP con anticipo. I soggetti gestori dovranno dare la propria disponibilità ad accogliere nei momenti formativi personale di pari qualifica professionale della stazione appaltante, previo apposito accordo.

d) Attestazioni, relazioni e piani formativi

- Per le comunità familiari e per le comunità casa-famiglia **attestazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante**, comprovante che gli adulti impegnati nella gestione abbiano svolto il percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, previsto dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011 e s.m.i.
- Relazione, **datata e sottoscritta dal legale rappresentante**, che riporti in un massimo di 4 facciate in formato A4 carattere Times New Romani dimensione 12 interlinea singola e margini di 2cm per bordo –dx, sn, sup e inf., l’esplicitazione delle procedure e dei criteri per la selezione del proprio personale e le strategie previste per il contenimento del turn over;
- Piano formativo per un massimo di 4 facciate (in formato A4 carattere Times New Romani dimensione 12 interlinea singola e margini di 2cm per bordo –dx, sn, sup e inf.,) **datato e sottoscritto dal legale rappresentante**, degli educatori e dei responsabili della Comunità che distingua la partecipazione a corsi di aggiornamento e la partecipazione a gruppi di formazione permanente e riporti l’impegno del soggetto gestore a garantire i percorsi di aggiornamento e formazione previsti nel piano formativo presentato;
- Piano degli incontri di supervisione con uno psicologo per gli operatori, **datato e sottoscritto dal legale rappresentante**; tale piano dovrà essere redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii

Inoltre il gestore deve indicare per ciascuna tipologia di struttura cui intendono candidarsi, la distribuzione del personale per profilo professionale nelle 24 ore giornaliere.

ART. 5 - COMUNITÀ E TERRITORIO

Oltre a fissare standard minimi di erogazione dei servizi, è valutata positivamente la relazione con la rete del volontariato ed associativa coinvolgendo anche famiglie disponibili a sostenere i minori accolti: attivare percorsi di collaborazione sui progetti rivolti ai minori inseriti in struttura può facilitare il percorso di autonomia una volta raggiunta la maggiore età.

Tale collaborazione può consistere nel fornire:

- accoglienza e supporto al ragazzo (finalizzata ad esempio a consentire la conclusione del ciclo di studi), con riconoscimento della retta socio-alberghiera e di eventuali ulteriori sostegni educativi in base al progetto individualizzato;
- altre forme di collaborazione richiesta dal progetto individualizzato: promuovere attività per l'individuazione di famiglie disponibili a collaborare con le strutture per realizzare progetti individualizzati con particolare riferimento a minori di età compresa tra 0 e 6 anni al fine di garantirgli anche un ambiente di tipo familiare come previsto dalla normativa vigente e in particolare:
- per minori di età compresa tra 0 e 14 anni accolti nelle strutture per i quali esiste, da parte del Servizio minori di ASP e, a volte, previsto anche dall'Autorità Giudiziaria, un progetto di affido etero-familiare difficilmente realizzabile per problematiche insite nella situazione del minore e/o della sua famiglia o per contingenze anche collegate al contesto più allargato.

In sostanza, il Gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell'associazionismo, con funzioni di supporto e non sostitutive dell'apporto degli operatori. In particolare si raccorda con i servizi sanitari ed i servizi scolastici del territorio.

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell'apporto di altre figure quali animatori, istruttori, artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza. Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo - ricreativo e formativo che si svolgono sia all'interno della struttura che all'esterno. L'impiego di volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate.

ART. 6 - TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali per minori, ivi comprese le casi comunità per gestanti e per madri con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. L'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività.

STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE

6.1 Comunità familiare

Tipologia: La comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza.

Accoglienza: minorenni da zero a diciassette anni, prioritariamente indicato per bambini nella fascia di età sei/undici anni.

Capacità ricettiva: sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti.

Rapporto numerico: un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti.

Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Qualora, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti dovesse essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socioeducative e di pronta accoglienza. L'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente.

Nelle ore di riposo notturno, durante le uscite e i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto ed ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi, oppure, là dove presente, dell'educatore della comunità.

Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente.

6.2 Comunità casa famiglia multiutenza

Tipologia: La comunità casa famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati,

che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti.

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.

Accoglienza: bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà. E' una struttura socioeducativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni. Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

Capacità ricettiva: La comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque, non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Rapporto numerico: Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico. Tale rapporto è pari almeno ad un adulto accogliente od educatore (in turno) ogni quattro accolti (minori o adulti che siano) o figli minori. Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale all'educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente convivente.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure la dove presente, dell'educatore della comunità. Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore; rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

STRUTTURE EDUCATIVE

6.3 Comunità Educativa residenziale

Tipologia: La Comunità educativa residenziale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale.

Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza. In ogni caso, l'accoglienza di bambini e preadolescenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificatamente regolamentata dalla Carta dei servizi.

Capacità ricettiva: La comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità deve essere specificata nella Carta dei Servizi.

Rapporto numerico: Deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a un'unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le equipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema:

NUMERO ACCOLTI	NUMERO OPERATORI A TEMPO PIENO DI 38 ORE O TESTE EQUIVALENTI IN ÈQUIPE
Fino a 6	6,5
Fino a 7-8	7,5
Fino a 9-10	8
Fino a 11-12	8,5

Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il

Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati. Anche il numero degli operatori che compongono l'équipe è corrispondente al numero di minori effettivamente accolti secondo quanto riportato nella tabella.

6.4 Comunità residenziale educativo - integrata

Tipologia: Questa comunità svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti, o in alternativa adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla D.G.R. 911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:

- traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite;
- prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore;
- situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali.

Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedere una collocazione residenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente integrate con quelle svolte dai servizi territoriali. Si connota per una forte integrazione delle competenze socio educative con quelle psicologiche. Le attività educative e psicologiche infatti sono strettamente collegate con gli interventi sociali e sanitari svolti in modo fortemente integrato dai servizi territoriali.

Accoglienza: bambini e adolescenti (sei - diciassette anni)

Capacità ricettiva: sei posti.

Rapporto numerico: L'équipe della comunità educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di personale educativo e la presenza programmata di uno psicologo. Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività esterne, deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore e la reperibilità di un ulteriore operatore. Lo psicologo assicura una presenza

programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto individualizzato integrato.

La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al termine dei quali verrà effettuata una rivalutazione del caso. In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII).

STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

6.5 Comunità di pronta accoglienza

Tipologia: la Comunità di pronta accoglienza è caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia. La comunità di pronta accoglienza è orientata a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per il ragazzo: tale tempo di norma non può superare i due mesi, qualora siano accolti minori stranieri non accompagnati l'ospitalità può essere estesa fino a cento giorni.

Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni.

Capacità ricettiva: La comunità di pronta accoglienza può ospitare un numero massimo di dodici minori. In casi di emergenza sono possibili deroghe temporanee, motivate e con adeguata integrazione di personale.

Rapporto numerico: Deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le equipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema:

NUMERO ACCOLTI	NUMERO OPERATORI A TEMPO PIENO DI 38 ORE O TESTE EQUIVALENTI IN ÈQUIPE
Fino a 6	6,5
Fino a 7-8	7,5
Fino a 9-10	8
Fino a 11-12	8,5

Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii., dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati.

STRUTTURE PER L'AUTONOMIA

6.6 Gruppo appartamento

Tipologia: Nel gruppo appartamento i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori. Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa.

Accoglienza: Accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza per i quali l'esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l'acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità. I ragazzi provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un'eventuale ulteriore permanenza nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata.

Capacità ricettiva: massimo sei ragazzi dai diciotto ai ventuno anni.

Rapporto numerico: Per garantire ai ragazzi un sostegno individualizzato rispetto alla definizione e realizzazione dei propri progetti di vita e nella esperienza di convivenza, nonché per svolgere le funzioni di supporto relative alla convivenza ed al rapporto con i servizi interessati, vanno assicurate complessivamente trentasei ore settimanali di presenza educativa da parte degli educatori (2 Educatori). E' richiesta la reperibilità di un adulto(Educatore) per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità. Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di permettere la continuità del supporto. Una delle due figure educative assume il ruolo di responsabile.

6.7 Comunità per l'autonomia

Tipologia: La comunità offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale di ragazzi anche in esito a percorsi migratori e provenienti da strutture di pronta accoglienza. La comunità accoglie solo ragazzi con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale.

Accoglienza: Ragazzi dai diciotto ai ventuno anni.

Capacità ricettiva: La comunità per l'autonomia può accogliere fino a 6 ospiti.

Rapporto numerico: Per garantire ai giovani una funzione di aiuto e concertazione nella definizione e realizzazione dei propri progetti di vita deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore in turno ogni sei sette ragazzi presenti. Deve essere prevista la reperibilità durante la notte e nelle occasioni in cui sia presente un solo operatore. Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati.

STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON BAMBINI

6.8 Comunità per gestanti e per madri con bambino

Tipologia: é una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità. Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale

scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. E' pertanto la necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino a caratterizzare questa tipologia di comunità. Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della donna in grado di occuparsi dei figli.

Accoglienza: gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio. L'accoglienza è definita nell'ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali interessati ove possibile con il coinvolgimento della donna, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi trenta giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del bambino, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione. Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...). Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino o ragazzo che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il figlio a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolve dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita ed apprendimento;
- incrementare le capacità di relazione all'interno della comunità e nei contesti sociali frequentati;
- favorire la maturazione delle autonomie personali.

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, con le caratteristiche indicate dalla DGR 1904/2011 così come modificata dalla DGR 1106/2014, integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare l'interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio. Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

Capacità ricettiva: Non potranno essere ospitati più di otto nuclei, e non più di dodici minori.

Rapporto numerico: E' garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati. Viene garantito un operatore dell'equipe ogni sei bambini sulle ventiquattro ore. In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona che abbia svolto il percorso di adulto accogliente. Gli adulti in servizio per la vigilanza notturna presso comunità madre/bambino alla data di pubblicazione BUR della DGR 1106/2014 possono svolgere il relativo percorso entro 24 mesi dalla pubblicazione stessa. All'interno della Carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno dell'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.

ART. 7 - SERVIZI RICHIESTI

La gestione delle strutture comporta lo svolgimento dei seguenti servizi:

7.1 SERVIZI ALBERGHIERI

- d) garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore bambino) la disponibilità di spazi personali da gestire in modo individuale;

- e) pulizia dei locali L'attività di pulizia si intende comunque comprensiva di periodiche pulizie straordinarie;
- f) preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani, come meglio precisato successivamente;
- g) tutte le attività comunque rientranti nel servizio di tipo alberghiero;
- h) fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.

7.2 SORVEGLIANZA E CURA DEI MINORI

- sorveglianza sui minori 24 ore su 24 (nel caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale dovranno essere gestite le comunicazioni ai servizi coinvolti, al Tutore, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine);
- assistenza gratuita ai minori in caso di ricovero ospedaliero, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, anche con l'eventuale coinvolgimento di genitori o altri parenti. Dal 4° giorno di ricovero, anche sulla base delle necessità di cura e delle caratteristiche del minore, potranno essere concordate modalità di rimborso delle eventuali spese;
- cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana;
- cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona;
- aiuto per l'assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell'età del minore o di particolari condizioni di disabilità se previsto nel progetto individuale;
- accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto se previsto nel progetto individuale; per i più piccoli l'accompagnamento dovrà essere sempre garantito;
- accompagnamento dall'abitazione alla struttura e ritorno se previsto nel progetto individuale e nel caso in cui i familiari non siano in grado di provvedere;
- aiuto nell'assunzione dei medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell'assistenza infermieristica;
- medicazione di piccole ferite che non richiedano l'intervento medico;

- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessari per tutelare la salute del minore nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- provvedere ad acquistare o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico, ecc.).

7.3 ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE

- Sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- Garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o scuole;
- Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- Per i minori disabili, laddove previsto nel progetto individuale, inserimento in un centro socio-riabilitativo o socio-occupazionale diurno o in attività lavorative;
- Attività di socializzazione, ricreative e sportive;
- Favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio (servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa utile presente nel territorio);
- Adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e con la tutela del minore (ad esempio accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.);
- Organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza (senza spese aggiuntive);
- Ogni altra attività strumentale al progetto individualizzato;
- Attività di supporto e collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire:
 - Il rientro del minore nella famiglia di origine;
 - Gestione degli incontri dei genitori con i figli in un'ottica riparativa della relazione genitoriale compromessa;

- Attività di sostegno e accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio dall'accoglienza in struttura all'affido familiare/adozione;
- Accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età;
- Che vengano rispettate e osservate le funzioni attribuite dalla normativa vigente al soggetto esercente la potestà genitoriale, alle strutture e servizi sociali

7.4 PASTI

Il Gestore dovrà garantire la somministrazione di 5 pasti giornalieri nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio di Pediatria di Comunità dell'Azienda USL competente per territorio o dal Pediatra di Base del minore. Ove necessario in base all'età del minore, si richiede la somministrazione di alimenti specifici per la prima infanzia (latte formulato, omogeneizzati, ecc.). Deve essere garantita, in relazione alle eventuali specifiche esigenze dietetiche degli ospiti, temporanee o permanenti, la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari. Deve essere garantito il rispetto delle convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto individuale. La preparazione o fornitura dei pasti è a carico del Gestore, con preparazione all'interno della Struttura o attraverso appalto esterno ad apposita ditta certificata. La Struttura dovrà inoltre provvedere alle operazioni necessarie alla consumazione del pasto da parte degli ospiti. Qualora i pasti siano preparati sul luogo, la Struttura dovrà possedere le certificazioni e le caratteristiche previste dalla normativa vigente e garantire la presenza di personale esperto nella preparazione dei cibi.

7.5 CURA E IGIENE PERSONALE – BIANCHERIA E VESTIARIO – MATERIALE SCOLASTICO

Il Gestore:

- cura l'espletamento delle attività necessarie per la pulizia della persona (bagni, ecc.);
- Garantisce le altre cure ordinarie della persona, salva eventuale partecipazione della famiglia del minore.

La Struttura fornisce agli ospiti:

- Biancheria e vestiario, garantendo adeguati cambi, in base alle esigenze e nel rispetto delle comuni regole igieniche; in mancanza di partecipazione economica della famiglia, tale fornitura è a carico del Gestore, che vi provvederà attivando le risorse ritenute opportune;
- Accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale dei minori, anche in relazione all'età ed al sesso (pannolini, assorbenti igienici, ecc.);
- Libri e materiale scolastico, in mancanza di partecipazione economica della famiglia, si intende a carico del Gestore che vi provvederà attivando le risorse ritenute opportune.

7.6 FARMACI – CURE MEDICHE

Il Gestore è tenuto a fornirsi dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a sostenere i costi di eventuali ticket sanitari. È tenuto altresì all'acquisto, eventualmente coinvolgendo la famiglia del minore, dei farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie di comune ricorrenza (es. influenza, ecc.). Nei casi in cui il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie e onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non sono a carico del Gestore e saranno definiti caso per caso nell'ipotesi in cui la famiglia d'origine non sia in grado di provvedere.

7.7 SERVIZIO DI PULIZIA

Il Gestore provvede, con personale interno o mediante altra impresa, alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria della struttura, garantendo le necessarie prestazioni che saranno individuate nel capitolato speciale d'appalto. Sono a carico del Gestore le attrezzature ed i prodotti necessari per le pulizie e per le forniture relative ai servizi igienici.

7.8 SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il Gestore dovrà assicurare, mediante apposito servizio interno alla Struttura oppure ditta esterna, le necessarie prestazioni di lavanderia che saranno individuate nel capitolato speciale d'appalto. Il Gestore deve garantire i necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene.

7.9 TRASPORTO

Al fine di permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi sanitari), l'Ente Gestore deve garantire con oneri a suo carico qualsiasi servizio di trasporto,

attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità del progetto individuale e tenuto conto dell'eventuale coinvolgimento della famiglia.

ART. 8 - CAPACITA' PROFESSIONALI

Le caratteristiche dei servizi determinano la necessità che il personale addetto a funzioni educative esprima le capacità sotto indicate:

- capacità di ascolto attivo e di instaurare un rapporto sufficientemente empatico con il minore;
- competenze pratiche di aiuto alla persona;
- capacità di osservazione delle condizioni del minore sul piano del benessere psico-fisico e sociale;
- capacità di rilevare i bisogni e le risorse al fine di poter utilmente contribuire alla definizione dei piani personalizzati di intervento e alla loro verifica;
- capacità di rapporto con gli altri e di comprensione sul piano relazionale e sociale delle situazioni individuali e familiari in rapporto al proprio specifico operativo;
- capacità di lettura del contesto in cui si opera;
- capacità di agire all'interno di una cornice preventiva e riabilitativa;
- capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente;
- conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti la propria utenza;
- capacità di raccordo con altre figure professionali ed altri enti.

Data l'importanza per il minore della continuità delle figure di riferimento, si chiede al Gestore di limitare le sostituzioni degli operatori e di adottare strategie atte a contenere il più possibile il turn over. È possibile l'impiego di volontari e/o in servizio civile; essi dovranno svolgere la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali. Il personale impegnato nelle comunità con funzioni di responsabile deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore ed avere un'esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno 3 anni. Il Responsabile rappresenta la comunità verso l'esterno. Inoltre coordina le attività con attenzione ai progetti educativi

individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica; garantisce la completezza e riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso degli ospiti. Il Responsabile deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni. La carta dei servizi ne dettaglia comunque i compiti e quantifica il tempo necessario per il loro assolvimento. Le funzioni possono essere delegate dal responsabile ad altri operatori, nelle forme specificate nella carta dei servizi. Nella comunità familiare e nella comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti accoglienti.

ART. 9 - SUPRERVISIONE

Data la complessità delle problematiche trattate, gli educatori della comunità residenziale socio - educativa, della comunità di pronta accoglienza e della comunità socio-educativa ad alta autonomia, si avvalgono di una figura di supervisore esterno alla comunità con competenze pedagogiche o psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della comunità con cadenza almeno bimestrale; per la comunità residenziale educativo - psicologica tale attività di supervisione è almeno mensile. Per le altre tipologie di strutture la funzione di supervisione è fortemente raccomandata.

ART. 10 - AMMISSIONE E DIMISSIONE

L'ammissione in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:

Ammissione programmata: le modalità e i tempi dell'ingresso vengono concordate tra ASP che ha la presa in carico ed il Responsabile della struttura. Qualora il Gestore si dichiari disponibile ad accogliere situazioni in emergenza l'ammissione dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di inserimento.

Pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): nei casi e con le modalità di ospitalità e tutela immediate.

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale che ha la presa in carico del minore o del nucleo inserito nei seguenti casi:

- raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- cambiamento della struttura, in base all'età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche del minore, compatibilmente con l'interesse del minore e nell'intento di ridurre al minimo il danno emotivo;

- variazione del progetto individuale da parte del Servizio Sociale;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento).

ART. 11 - PROGETTO INDIVIDUALE - CARTELLA PERSONALE

Il progetto quadro definito dal Servizio Sociale che ha la presa in carico è lo strumento operativo che comprende: le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia d'origine; il progetto sul bambino o ragazzo, che verrà ulteriormente approfondito e dettagliato, all'interno del progetto educativo individualizzato (PEI) o educativo-psicologico. L'impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari e in attuazione del progetto quadro. Tale progettualità assume diverse denominazioni:

- progetto educativo individualizzato;
- progetto educativo- psicologico;
- progetto di vita.

Nelle case/comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso nel quale è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato. Il Gestore deve altresì utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotati i dati previsti dalla direttiva regionale. Devono essere registrati gli incontri di verifica sull'andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori responsabili del caso e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l'adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.

11.1 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal progetto educativo individualizzato. Si tratta di uno strumento operativo che si colloca all'interno del più complessivo progetto di intervento nei confronti del bambino e della sua famiglia (progetto quadro) definito dal servizio sociale territoriale inviante. Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, entro 2 mesi dall'ingresso del minore in comunità. Esso viene definito dopo la fase di prima accoglienza, nella quale si attua un'attenta osservazione del disagio o disturbo del bambino o ragazzo, del suo vissuto, delle sue modalità di relazione e

nella quale si acquisiscono tutte le informazioni utili per svolgere il ruolo educativo. Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi. Esso descrive le modalità per:

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso dell' esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata ad assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- promuovere e sostenere l'autostima;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso - area minori di ASP), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

11.2 PROGETTO EDUCATIVO-PSICOLOGICO

Nelle comunità educativo-psicologiche la progettualità educativa si identifica con il progetto educativo psicologico, in quanto il progetto quadro è caratterizzato da un'alta integrazione socio-sanitaria. il progetto educativo-psicologico si pone i seguenti ulteriori obiettivi:

- rimuovere gli elementi di disagio e disturbo del bambino o ragazzo, dopo averne approfondito le cause;
- tramite l'attivazione, quando necessario, di percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo, anche con risorse interne;
- supportare i servizi nel sostegno ai genitori per favorire un recupero delle loro funzioni genitoriali ed aiutarli a fronteggiare e ridurre il disagio o disturbo del figlio.

I bambini o ragazzi ospiti vanno sostenuti, in concorso con i servizi territoriali competenti, in tutti gli aspetti di problematicità che il rientro in famiglia può comportare, anche attivando le opportune modalità organizzative. Gli obiettivi del progetto educativo-psicologico individualizzato dovranno essere ordinati in una scala di priorità, indicando ogni volta che sia possibile, una scadenza temporale per il loro raggiungimento. Nel progetto dovranno essere specificate la figura di riferimento nell'ambito della comunità (che di norma coincide con il responsabile) per l'attuazione dello stesso, le modalità e periodicità dei momenti interni ed esterni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, le forme del raccordo con i servizi esterni interessati. La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo-psicologico che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (responsabile del caso – area minori ASP), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento o su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

11.3 PROGETTO DI VITA PER L'ACCOMPAGNAMENTO OLTRE IL 18 ESIMO ANNO

Al minore che raggiunge il 18° anno di età ospite di una struttura educativa per minori deve essere garantita la progettualità più appropriata. Per i neo-maggiorenni la progettualità educativa si identifica con il progetto di vita. esso è concertato tra il giovane, i servizi sociali che hanno la presa in carico e la comunità; esprime la nuova dimensione “contrattuale” in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità. Il giovane di conseguenza definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità. Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa dal compimento del diciottesimo anno di età o entro due mesi dall'ingresso del giovane e sottoscritto dal servizio sociale, dal responsabile della comunità e dal ragazzo. Il passaggio al progetto di vita è assicurato, al compimento del diciottesimo

anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità, purché gli siano garantite condizioni di vita più autonome e responsabili. Nelle residenze di transizione il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile. Con le comunità che hanno accolto i ragazzi quando erano ancora minorenni potranno essere condivisi progetti per il sostegno alle autonomie da realizzare attraverso l'inserimento in contesti abitativi e di vita più autonomi, garantendo una continuità progettuale.

ART.12 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON I SERVIZI

Il gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell'associazionismo, con funzioni di supporto e non sostitutive dell'apporto degli operatori. In particolare si raccorda con i servizi sanitari ed i servizi scolastici del territorio.

Le comunità sono impegnate a collaborare con i servizi territoriali:

- nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-psicologico con il progetto quadro dei servizi sociali;
- nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine;
- nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva. ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l'autonomia;
- nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell'apporto di altre figure quali animatori, istruttori, artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo professionale o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza. Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo - ricreativo e formativo che si svolgono sia all'interno della struttura che all'esterno. L'impiego di volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. In particolare per i bambini e ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno, anche in collaborazione con i servizi sociali, una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con il minore e il suo nucleo familiare, nonché per l'eventuale espletamento delle pratiche relative alla

permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l'accompagnamento nei percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici. Gli educatori e gli adulti conviventi possono essere coadiuvati da personale ausiliario per la cura della casa e per i servizi generali. La presenza di tale personale va vista come occasione educativa essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell'attività degli educatori. La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in grado di moltiplicare le potenzialità di accoglienza della comunità. Essa è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti gestori e dai servizi territoriali. Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile corrispondere loro il rimborso di spese documentate.

ART. 13 - RAPPORTI CON I FAMILIARI

La struttura favorisce, solo e nell'esclusivo interesse del minore, relazioni significative tra i minori ospiti ed i familiari. Il progetto personalizzato predisposto per ciascun minore contiene indicazioni relative agli incontri con i familiari (esterni alla struttura) ed i rientri in famiglia.

ART. 14 - OBBLIGHI INFORMATIVI

Ogni struttura residenziale e semiresidenziale oggetto del presente atto deve essere autorizzata al funzionamento e a norma con la disciplina regionale vigente. Ogni comunità o residenza deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. 184/83, le strutture residenziali che ospitano minori devono trasmettere ogni 6 mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori accolti, con l'indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la famiglia e le condizioni psicofisiche dei minori stessi. All'Ente Gestore o al responsabile della comunità è fatto obbligo altresì di:

- soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- informare dell'avvenuta ammissione o dimissione in comunità ASP, Servizio minori, e, se non coincidente, anche il servizio sul cui territorio è collocata la struttura, mentre il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto educativo ha l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, tramite una relazione semestrale, e di comunicare alle stesse autorità giudiziarie ogni evento di particolare rilevanza;

- elaborare ed inviare al servizio sociale competente le relazioni di verifica del progetto educativo o educativo-psicologico individualizzato o del progetto di vita, secondo le modalità e i tempi concordati.

A tali obblighi si aggiunge l'impegno del Gestore:

- a trasmettere ad ASP informative puntuali, per iscritto anche via e-mail, sulla disponibilità di posti di cui ASP terrà conto nella ricerca/individuazione delle disponibilità all'accoglienza;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di inserimento nell'elenco;
- a mantenere aggiornati i seguenti documenti:
 1. autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di competenza, o copia della richiesta di rilascio di autorizzazione al funzionamento da cui si evinca anche la data di consegna al Comune di competenza nei termini previsti, a norma con la disciplina regionale vigente;
 2. sintesi del Progetto educativo generale;
 3. nominativo e curriculum del responsabile della struttura.

ART. 15 - CORRISPETTIVO – ASSENZE – REGIME DELLE SPESE

Il corrispettivo per il servizio prestato dal Gestore è dato da rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura. Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di minori inseriti nella struttura e dal periodo di permanenza.

ART. 16 - CONTROLLI

Il Gestore accetta visite periodiche alla struttura per verificare il rispetto del presente atto.

ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente sulla base delle effettive presenze comunicate giornalmente e verificate dall'ASP e sulla retta giornaliera/costo pro-capite/pro-die previsti in convenzione.

Il pagamento dovuto al Gestore per i servizi di cui al presente capitolato saranno corrisposti con cadenza mensile.

Le fatture mensili dovranno essere emesse dal Gestore con data di emissione entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'ASP non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389.

Si precisa che:

- ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche datate dal 31/03/2015, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l'Ufficio con CODICE UNIVOCO : UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO).
- che l'IVA sulle fatture emesse dal 01/01/2015 verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione. In caso di inadempienza a tale obbligo, la convenzione potrà essere risolta con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

In ogni caso, l'ASP si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la gestione dei servizi.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli utenti del servizio oggetto del presente atto sono tutelati nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.196 del 30.06.2003. ASP conferisce al Gestore i dati personali, anche sensibili, relativi agli utenti, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività dei servizi sociali rientranti tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- i dati sono comunicati al Gestore in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;

Il Gestore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati personali degli utenti.

Il Gestore si impegna a fornire ad ASP copia delle Linee guida sulle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali.

E' fatto assoluto divieto al Gestore di diffondere e di comunicare i dati personali degli utenti ad altri soggetti pubblici o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

ART. 19 - DANNI A PERSONE E COSE - CAUZIONI

Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto ed esonera espressamente ASP da ogni responsabilità. A tale scopo il Gestore si impegna a stipulare apposite polizze assicurative evidenziando, in particolare per la polizza di Responsabilità Civile, adeguati massimali e a darne comunicazione ad ASP.

ART. 20 - REQUISITI STRUTTURALI – SPAZIALI

Per facilitare l'integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione dei bambini e dei ragazzi il soggetto a cui potrà essere affidata la gestione dei servizi di cui sopra avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il rapporto degli ospiti con il territorio circostante. Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza. Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dalla zona giorno e organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età. Le strutture edilizie delle comunità per bambini e ragazzi, in considerazione del limitato numero di ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, sono assimilabili alle civili abitazioni, alla cui

normativa si è fatto in gran parte riferimento nella individuazione dei requisiti richiesti. I requisiti strutturali - spaziali minimi sono stabiliti dalle normative statali e dalle direttive regionali in materia (per le strutture ubicate in Emilia Romagna si deve far riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 564/2000 e n. 1904/2011, e successive modificazioni e integrazioni). L'apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori, ivi comprese le case comunità per gestanti e per madre con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003. L'autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività e non deve mai essere stata sospesa. Le strutture di pronta accoglienza devono essere ubicate nel Comune di Ferrara. Per le restanti è considerato elemento preferenziale una distanza dai confini del Comune di Ferrara pari a Km.150

ART. 21 REQUISITI GESTIONALI

Il soggetto deve dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti di qualificazione e di qualità dei servizi previsti dalla documentazione di cui al presente procedimento ed in particolare anche:

1. predisposizione del progetto educativo specifico per i singoli utenti anche eventualmente con disabilità e/o altre problematiche riconducibili alla Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; destinatari (fascia d'età, sesso); metodologie educative; descrizione della settimana tipo nel periodo scolastico e non scolastico nonché le strategie che si intendono utilizzare per raccordarsi con il Servizio Sociale che ha la presa in carico;
2. il responsabile della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti all'educatore Professionale e avere una esperienza precedente di lavoro nelle comunità di almeno tre anni;
3. attivazione di procedure e strategie che consentano la verifica dell'andamento della gestione e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi da raggiungere;
4. previsione di strumenti di valutazione del gradimento degli utenti, dei familiari, e della soddisfazione del committente;
5. presenza di procedure e criteri per la selezione del personale;
6. previsione di strategie per il contenimento del turn over;
7. garanzia di momenti di supervisione del lavoro degli operatori;

8. garanzia di percorsi di aggiornamento e formazione da parte degli educatori e dei responsabili della comunità sulla base di un piano formativo che distingua la partecipazione a corsi di aggiornamento e la partecipazione a gruppi di formazione permanente e riporti anche la disponibilità alla partecipazione alla formazione integrata con altri operatori della rete dei servizi;

9. il personale addetto a funzioni educative dovrà possedere i requisiti previsti per il personale educativo ai sensi della normativa vigente. Sarà considerato elemento qualificante avere personale educativo dotato di uno dei diploma di laurea, seguiti dai corsi ove richiesto, previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 1904/2011. Sarà ritenuto elemento ulteriormente qualificante per le comunità residenziali se dotati di personale con il diploma di laurea in educatore professionale ai sensi del D.M. 520/1998:

9.a) possesso di comprovata esperienza professionale almeno biennale continuativa nel campo dei servizi socio-educativi per minori;

9.b) impiego nella struttura di personale per il 50% in possesso di esperienza almeno quinquennale nella gestione di servizi per minori; (I due requisiti 9.a) e 9.b) sopra indicati sono considerati in alternativa tra loro);

10. nell'ipotesi sopra indicata al punto 9.a): possesso, per il 50% del personale impiegato nella struttura, di esperienza almeno annuale (anche a titolo di tirocinio) nel campo dei servizi socio-educativi rivolti a minori;

Saranno valutati nella assegnazione dei minori:

- il radicamento territoriale ed inserimento nella rete dei servizi del territorio locale con riferimento al complesso delle sinergie sviluppate in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato in tutte le sue forme, ed alle modalità di coordinamento con i servizi esistenti sul territorio;

- la disponibilità ad adeguare i servizi offerti ed a progettare nuovi servizi in collaborazione con ASP e altri soggetti pubblici.

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere attestato dai soggetti gestori di strutture candidate all'inserimento dell'elenco con la presentazione dei seguenti documenti:

a) Documentazione riguardante il personale:

- Elenco degli educatori che si intendono impiegare per la gestione della struttura e attestazione, a firma del Responsabile della struttura, del possesso da parte degli stessi di almeno uno dei requisiti previsto per il personale educativo nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 1904/2011 e s.m.m.i. Ogni aggiornamento dell'organico successivo alla presentazione della documentazione deve essere comunicato e documentato conformemente a quanto previsto nel presente punto;
- Descrizione delle procedure e dei criteri utilizzati per la selezione del personale e delle strategie per il contenimento del turn over;
- Piano degli incontri di supervisione degli operatori;
- Per le comunità familiari e per le comunità casa famiglia, attestazione riguardante gli adulti impiegati nella gestione di svolgimento del percorso conoscitivo e di preparazione (a cura di servizi pubblici) previsti dalla Direttiva regionale;
- Piano di formazione, autoformazione ed aggiornamento del personale;
- Dichiarazione di disponibilità a collaborare a progetti di formazione integrata pubblico privato;
- Relazione riguardante l'esperienza del Gestore e del personale che dovrà attestare l'esperienza minima di cui ai punti riguardanti il personale. **Tale esperienza dovrà essere evidenziata anche nei curricula del Gestore e degli operatori che dovranno essere allegati e sottoscritti rispettivamente dal Gestore e dagli operatori.**
- Relazione attestante il radicamento territoriale, con riferimento agli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del presente avviso;
- Dichiarazione di disponibilità ad adeguare i servizi offerti ed a progettare nuovi servizi in collaborazione con ASP e altri soggetti pubblici.